

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Decreto Legislativo 08 Giugno 2001, n. 231



Approvato dall'Assemblea di Odos Servizi S.r.l.
con delibera del 21/09/2023

Revisione	Data	Descrizione
0	21/09/2023	Prima emissione
1	18/12/2023	Aggiornamenti Legislativi con razionali

INDICE

Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.....	5
Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	7
Art. 25 – Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione	14
Art. 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	20
Art. 25 bis.1. - Delitti contro l’industria e il commercio.....	22
Art. 25 ter - Reati societari	24
Art. 25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico	31
Art. 25 quater.1. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.....	36
Art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale.....	36
Art. 25 sexies – Reato di abuso di mercato	39
Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....	41
Art. 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	42
Art. 25 octies.1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021).....	44
Art. 10 L. 146/2006 - I reati transnazionali.....	46
Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);	46
Art. 25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto di autore	49
Art. 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria	51
Reati ambientali previsti dal codice penale	52
Reati ambientali previsti dal Testo Unico Ambiente (D.lgs. 152/06)	53
Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica (L. 150/92)	57
Reati ambientali previsti dalla L. 549/93 in tema di misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente.	59
Reati ambientali previsti dal D.lgs. n. 202/07 di attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.	59
Art. 25 duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo introdotto dal D.Lgs. 109 del 16 luglio 2012)	60
Art. 25-terdecies - Razzismo e xenofobia (articolo introdotto dalla Legge n. 167 del 20 novembre 2017)	62
Art. 25 quaterdecies – frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo aggiunto dalla L. 39/2019)	62
Art. 25 quinquiesdecies - Reati Tributari (articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e mod. dal D. Lgs. n. 75/2020) .	64

PREMESSA

La presente Parte Speciale illustra la valutazione delle Attività Sensibili svolta secondo la metodologia illustrata nella parte generale del Modello, indica le attività di Odos Servizi S.r.l. nelle quali si possono ravvisare le condizioni potenziali di commissione dei reati e occasioni di realizzazione della condotta, elenca le Procedure attuate al fine di prevenire la commissione dei reati. Alla presente parte speciale è allegato l'organigramma con le funzioni direttive coinvolte nella valutazione del rischio (Allegato A).

LEGENDA

Matrice per la classificazione dei rischi

		P - Probabilità		
D - Gravità impatto		1	2	3
1		1	2	3
2		2	4	6
3		3	6	9

Rischio: è il risultato dell'interpretazione della "matrice" sopra proposta, e si intende la pericolosità di un evento. Tale risultato è determinato dal prodotto tra P (probabilità dell'evento) e D (danno/gravità/ impatto), secondo la formula: $R=P \times G(D)$.

I numeri indicano una valutazione del rischio secondo la scala che si rappresenta qui di seguito.

1-2	Rischio Trascurabile
3 - 4	Rischio Basso
6	Rischio Medio
9	Rischio Alto

NOTA METODOLOGICA:

Le tabelle di valutazione dei rischi effettuata per ciascuna fattispecie di reato esaminata nel presente documento evidenziano il fattore di rischio complessivo espresso mediante incrocio della valutazione preliminare di rischio di accadimento (colorazione blu) e di danno a carico della Società (colorazione rossa).

La classificazione è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:

Probabilità (P): si intende la probabilità che l'evento (Reato o Illecito) indesiderato si possa verificare tenendo conto delle misure precauzionali già in essere al momento della valutazione.

3	Alta possibilità di accadimento della commissione del reato (frequenti e ripetitive attività o operazioni che sono di presupposto al reato).
2	Media possibilità di accadimento della commissione del reato (non frequenti e mediamente ripetitive attività o operazioni che sono di presupposto al reato).
1	Bassa possibilità di accadimento della commissione del reato (poche o scarse attività o operazioni che sono di presupposto al reato).
NA	Non applicabile se il valore non viene definito all'interno della casella di giudizio si ritiene non applicabile o applicabile senza vantaggio, ne interesse.

Danno/Gravità/ Impatto (D): è intesa come la gravità delle conseguenze che tali reati presupposto possono provocare tenendo in considerazione le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 321/2001.

La classificazione dei danni/gravità e impatto di rischio sono state effettuate sulla base dei seguenti criteri:

3	Alto impatto sanzionatorio a carico della Società derivante dalla commissione del reato in considerazione delle sanzioni, anche interdittive applicabili.
2	Medio impatto sanzionatorio derivante dalla commissione del reato per la società e per i destinatari. Mancata previsione di sanzioni interdittive e applicabilità di sanzioni pecuniarie superiori nel minimo a 400 quote.
1	Basso impatto sanzionatorio derivante dalla commissione del reato per la società e per i destinatari. Non sono applicabili sanzioni interdittive ma sanzioni pecuniarie inferiori nel minimo a 400 quote.

N.B. i reati presupposto non devono necessariamente essere integralmente commessi in Italia.

Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 316 bis c.p.)

Reato perfezionato da chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 316 ter c.p. come modificato dalla L. n. 3/2019)

Reato perfezionato da chi, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 640 comma 2, n.1 c.p.)

Reato perfezionato da chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p. così come modificato con Legge 17 ottobre 2017, n. 161)

La fattispecie punisce la truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee se il fatto riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Il reato è procedibile d'ufficio.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 640 ter c.p.)

Reato perfezionato da chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico. Il delitto è procedibile d'ufficio.

Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p. articolo introdotto dal D. Lgs. 75/2020)

Reato perfezionato da chi pone in essere una condotta fraudolenta nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p. (obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente pubblici servizi o di pubblica necessità). Il delitto è procedibile d'ufficio.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23/12/1986, n. 898 articolo introdotto dal D. Lgs. 75/2020)

Reato perfezionato da chi, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico

di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) (articolo aggiunto dalla L. n. 137/2023)

Reato perfezionato da chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) (articolo aggiunto dalla L. n. 137/2023)

Reato perfezionato da chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

	Direzione Aziendale	Amministrazione	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati
316-bis c.p.	3 1/3	6 2/3	NA	6 2/3	NA	6 2/3	6 2/3
316-ter c.p.	3 1/3	NA	NA	6 2/3	NA	6 2/3	6 2/3
640, comma 2, n. 1, c.p.	3 1/3	6 2/3	NA	6 2/3	NA	6 2/3	6 2/3
640-bis c.p.	3 1/3	6 2/3	NA	6 2/3	NA	6 2/3	6 2/3
640-ter c.p.	3 1/3	6 2/3	3 1/3	6 2/3	3 1/3	6 2/3	3 1/3
356 c.p.	3 2/3	6 2/3	6 2/3	6 2/3	NA	6 2/3	6 2/3
Art. 2 L. 23/12/1986 N. 898	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Art. 356 c.p.	3 1/3	6 2/3	3 1/3	6 2/3	3 1/3	6 2/3	3 1/3
Art. 353 bis c.p.	3 1/3	6 2/3	3 1/3	6 2/3	3 1/3	6 2/3	3 1/3

Razionali

Il percorso valutativo ha preso in debita considerazione le dinamiche interne di cui ha potuto essere presa cognizione mediante interlocuzione con alcune funzioni aziendali.

Dall'esame della struttura della società e dei flussi decisionali ed esecutivi è emerso che il processo delle attività finalizzate al conseguimento dei finanziamenti pubblici è diffusamente descritto in modo particolareggiato e che la sequenza dei successivi livelli approvativi in assenza di una collusione fraudolenta e diffusa non consente di realizzare la condotta incriminata.

Le aree amministrazione, personale, gestione tecnica a vario titolo sono portatrici di interessi che ben possono essere coinvolti in processi che possono in qualche modo essere contaminati da eventi di reato.

Per quanto attiene alle residue aree, le modalità di funzionamento e le specifiche competenze hanno portato ad escludere che possano vedere un coinvolgimento rilevante nei reati di che trattasi.

Un capitolo a parte è rappresentato dalla categoria dei terzi, partner o consulenti su cui né può escludersi un rischio di coinvolgimento né può, in tale contesto escludersi il massimo punteggio di rischio per il semplice fatto che trattasi di soggetti operanti al di fuori della struttura aziendale.

Altro deve dirsi in merito al reato di frode ai danni del fondo europeo agricolo (art. 2 L. n. 898/86) in relazione al quale non si rileva alcuna possibilità di verifica, non avendo l'attività della Società alcuna connessione con il settore agricolo e, conseguentemente, nemmeno la Società può avere accesso al Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

Procedure

1. Codice Etico
2. Procedura Gestione Amministrazione.

Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)

Reato perfezionato da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)

Reato perfezionato da chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)

Reato perfezionato da chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p. così come sostituito dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7)

Reato perfezionato da chi distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p. così come sostituito dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7)

Reato perfezionato da chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p. così come sostituito dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7)

Reato perfezionato da chi, mediante le condotte di cui sopra tese al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p. così come sostituito dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7)

Reato perfezionato da chi pone in essere le condotte di cui sopra tese al danneggiamento di sistemi informatici o telematici e dirette a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)

Reato perfezionato da chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)

Reato perfezionato da chi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (Art. 491-bis c.p., così come sostituito dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7)

Reato perfezionato da chi altera un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.)

Fattispecie perfezionata da chi presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Fattispecie perfezionata da chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui:

- al comma 2, lettera b): vale a dire i procedimenti tesi a predisporre e ad aggiornare un elenco di reti dei sistemi informativi e dei servizi informatici;
- oppure al comma 6, lettera a): vale a dire i procedimenti per l'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici appartenenti a categorie individuate sulla base di criteri di natura tecnica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- o ancora delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c) e svolte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici ed il Ministero dello sviluppo economico per i soggetti privati impartendo se necessario specifiche prescrizioni;

fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

	Direzione Aziendale	Amministrazione	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati
615 ter c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
617-quater c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
635-bis c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
635-ter c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
635-quater c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
635-quinquies c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
615-quater c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
615-quinquies c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
491-bis c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

640- quinquies c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
617- quinquies c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
art. 1, co. 11, D.L. 105/2019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Razionali

La sequenza di reati esaminata non pare obiettivamente commissibile all'interno della Società e soprattutto nell'interesse della stessa.

Nel caso di specie consideriamo una attività di gestione volta alla realizzazione di specifiche categorie di prodotti rispetto a cui attività del tipo presupposto alla commissione dei reati in elenco deve dirsi decisamente estraneo ai fatti dei quali si discute.

Il tema poi della carenza di interesse rispetto alle caratteristiche dell'attività in corso di svolgimento fa sì che nemmeno possano dirsi certamente ricorrere le condizioni per ritenere impegnata una effettiva responsabilità dell'ente nel caso in cui si dovesse giungere alla conclusione che chicchessia abbia utilizzato le strutture aziendali ovvero abbia trovato causa o agevolazione della commissione del reato attraverso dette strutture ovvero nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Medesime considerazioni valgono anche per quanto concerne le norme introdotte con D.L. 131/2020 in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Infatti, in considerazione della attività manifatturiera svolta dalla Società, essa deve ritenersi esclusa dall'ambito di applicazione del richiamato Decreto Legge, il quale si rivolge preminentemente ai settori rilevanti per la sicurezza nazionale cibernetica dell'Italia all'interno dei quali verranno individuati soggetti pubblici e privati che esercitano una funzione essenziale dello Stato o che prestano un servizio essenziale per gli interessi dello Stato (ad esempio i privati che operanti nei settori dell'interno, della difesa, dello spazio ed aerospazio, dell'energia, delle telecomunicazioni, dell'economia e finanza, dei trasporti, dei servizi digitali, delle tecnologie critiche, degli enti previdenziali e del lavoro).

Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata

Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)

Reato perfezionato da tre o più persone che si associano per commettere più delitti.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p., così come modificato dalla Legge del 27 maggio 2015, n. 69)

Reato perfezionato da chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p. così come modificato dalla Legge del 23 giugno 2017, n. 103)

Reato perfezionato da chi promette o accetta la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro o di altra utilità.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630 c.p.)

Reato perfezionato da chi sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/90)

Reato perfezionato quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tesi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (Art. 407 comma 2, lettera a, n. 5 c.p.p.)

Reato perfezionato da chi illegalmente fabbrica, introduce nello Stato, mette in vendita, cede, detiene e porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo.

	Direzione Aziendale	Amministrazione	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati
416 c.p.	3 2/3	3 1/3	3 2/3	3 1/3	3 1/3	3 1/3	3 2/3
416 bis c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
416-ter c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
630 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
407, comma 2, lett a) n. 5, c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Art. 74 T.U. n. 309/90	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
------------------------------	----	----	----	----	----	----	----

Razionali

Anche in questo caso l'analisi della struttura e dell'ambiente aziendale ha consentito di escludere che la commissione dei reati in esame possa aver luogo o possa avere una qualche rilevanza ai fini di impegnare la responsabilità amministrativa dell'Ente.

È stato inoltre considerato che uno qualsiasi dei reati che possano avere la capacità di provocare il predetto impegno di responsabilità possa caratterizzarsi per lo svolgimento della relativa attività attuativa con una formula associativa e che quindi possa in concreto verificarsi un caso di responsabilità originante da associazione per delinquere a sensi dell'art. 416.

Nessuna delle interviste attuate in fase preparatoria ha consentito di avere una evidenza specifica di tale rischio, per altro la possibilità di formazione di un nucleo associativo volto alla commissione di reati è fatto assolutamente non escludibile.

L'analisi dei flussi operativi aziendali ha evidenziato un basso rischio di realizzazione di condotte associative realizzate volte alla commissione di reati rilevanti anche in considerazione delle specifiche modalità di formazione della volontà aziendale.

Tali attività, coincidenti con i processi sensibili strumentali, sono di seguito riepilogate:

- Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti.
- Gestione di fornitori e gestione delle consulenze.
- Gestione delle risorse finanziarie: attività di gestione e movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività sociale.
- Realizzazione di investimenti.
- Selezione, assunzione e gestione del personale.

I Processi Sensibili strumentali sono stati circoscritti ai seguenti:

- Acquisti di beni, servizi e consulenze;
- Amministrazione, Finanza e Controllo.

Procedure:

- Codice etico
- Procedura Gestione Amministrazione
- Procedura selezione Fornitori esterni

Di seguito sono indicati i principi di controllo specifici:

1. Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti.

L'attività sensibile in esame è regolamentata da apposita documentazione. Nell'ambito del processo sono definiti ruoli, responsabilità ed attività di controllo nonché i criteri di documentabilità delle decisioni, con l'obiettivo di garantire che il processo sia improntato su criteri di correttezza e trasparenza (es. predisposizione di un'offerta basata su criteri quanto possibile oggettivi) e la tracciabilità dei principali passaggi valutativi, autorizzativi e di comunicazione con le parti dell'intero processo.

Il processo di gestione di questa attività, si articola nelle seguenti fasi:

- individuazione/analisi delle opportunità di business;
- individuazione dell'identità del partner commerciale (ponendo particolare attenzione nel verificare i poteri di agire in nome e per conto dello stesso in capo ai soggetti che si interfacciano in sede di negoziazione ed esecuzione del contratto);
- contatti per ottenere le informazioni connesse con le richieste della controparte;
- predisposizione e presentazione dell'offerta / preventivo;
- accettazione del preventivo / offerta;
- predisposizione e stipula del contratto;
- esecuzione delle attività contrattualmente previste;
- fatturazione e gestione del credito/debito;
- gestione dei rapporti con la controparte, inclusa la gestione dei reclami e delle varianti contrattuali.

L'attività è svolta in conformità al principio di separazione dei compiti tra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo, nonché nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

Le varie fasi del processo sono adeguatamente tracciate e la documentazione rilevante è archiviata presso le Strutture Organizzative competenti di ODOS, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

2. Gestione di fornitori e gestione delle consulenze.

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto della procedura gestione e selezione fornitori

3. Gestione delle risorse finanziarie.

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto della procedura gestione e selezione fornitori

4. Realizzazione di investimenti.

L'attività sensibile in esame è regolamentata da apposita documentazione organizzativa applicabile, che disciplina, nel rispetto delle normative vigenti, lo svolgimento dell'attività di realizzazione di investimenti.

Il processo di gestione di questa attività, si articola nelle seguenti fasi:

- individuazione dell'opportunità di investimento anche con specifico riferimento alla controparte;

- valutazione preliminare dell'opportunità di business anche con specifico riferimento alla controparte;
- approvazione interna dell'iniziativa.

L'attività è svolta in conformità al principio di separazione dei compiti tra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo e nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

Le varie fasi del processo sono adeguatamente tracciate e la documentazione rilevante sottostante il processo di realizzazione degli investimenti è archiviata presso le Strutture Organizzative competenti di ODOS, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

5. Selezione, assunzione e gestione del personale.

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto della procedura gestione del personale.

È di grande importanza verificare, per quanto possibile, che il candidato non sia presentato e/o segnalato da organizzazioni criminali.

Art. 25 – Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione

Concussione (Art. 317 c.p. così come modificato dalla Legge del 27 maggio 2015, n. 69)

Reato proprio perfezionato dal pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p. così come modificato dalla Legge del 27 maggio 2015, n. 69 e Legge del 3 gennaio 2019)

Reato perfezionato dal pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Le pene previste per il pubblico ufficiale si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità, a sensi dell'articolo 321 c.p.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p. così come modificato dalla Legge del 27 maggio 2015, n. 69)

Reato di corruzione propria perfezionato dal pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. Le pene previste per il pubblico ufficiale si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità, a sensi dell'articolo 321 c.p.. Ai sensi dell'art. 319 bis c.p. (con il quale sono introdotte specifiche circostanze aggravanti), la pena è aumentata se il fatto di cui al presente articolo ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p. così come modificato dalla Legge del 27 maggio 2015, n. 69)

Fattispecie che si realizza qualora i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Le pene previste per il pubblico ufficiale si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità, a sensi dell'articolo 321 c.p.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p. così come modificato dalla Legge del 27 maggio 2015, n. 69)

Reato proprio perfezionato dal pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)

Il reato di corruzione è perfezionato anche dall'incaricato di un pubblico servizio. Le pene previste per l'incaricato di pubblico servizio si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità, a sensi dell'articolo 321 c.p.

Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

Reato perfezionato da chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per omettere o a ritardare un atto del suo ufficio.

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p. modificato dalla L. 190/2012 e dalla L. 3/2019)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p., come modificato dalla L. 3/2019)

La fattispecie è perfezionata quando, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Le stesse pene previste dal presente articolo si applicano a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita. Il delitto è procedibile d'ufficio.

Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p., introdotto con D. Lgs. n. 75/2020)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. Il delitto è procedibile d'ufficio.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p., introdotto con D. Lgs. n. 75/2020)

Il reato di perfezione quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

La pena è aumentata quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Il delitto è procedibile d'ufficio.p

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p., introdotto con D. Lgs. n. 75/2020)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il reato di perfezione quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità. Il delitto è procedibile d'ufficio.

	Direzione Aziendale	Amministrazione	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati
317 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
318 c.p.	6 2/3	6 2/3	6 2/3	4 2/2	4 2/2	4 2/2	6 2/3
319 c.p.	6 2/3	6 2/3	6 2/3	3 1/3	3 1/3	3 1/3	6 2/3
319-ter c.p.	6 2/3	6 2/3	6 2/3	3 1/3	3 1/3	3 1/3	6 2/3
319- quater c.p.	6 2/3	6 2/3	6 2/3	3 1/3	3 1/3	3 1/3	6 2/3
320 c.p.	6 2/3	6 2/3	6 2/3	3 1/3	3 1/3	3 1/3	6 2/3
321 c.p.	6 2/3	6 2/3	6 2/3	3 1/3	3 1/3	3 1/3	6 2/3
322 c.p.	6 2/3	6 2/3	6 2/3	6 2/3	3 1/3	6 2/3	6 2/3
322 bis c.p in rel. agli artt. 314-316- 317	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
322 bis c.p in rel. agli artt. da 318 a 320 c.p. e 322 co. 3- 4 c.p.	6 2/3	6 2/3	3 1/3	6 2/3	3 1/3	6 2/3	6 2/3
346 bis c.p	6 2/3	6 2/3	3 1/3	3 1/3	3 1/3	3 1/3	6 2/3
314 co. 1 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
316 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
323 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Razionali

I reati contemplati dagli articoli 314 co. 1 c.p. (peculato), 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 317 c.p. (concussione), 323 c.p. (abuso d'ufficio), 322 bis c.p. (con riferimento al peculato, concussione di membri delle corti internazionali o organi delle comunità europee) non possono dirsi rilevare nella fattispecie in considerazione del fatto che trattasi di reati propri che presuppongono in capo al soggetto agente la qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico servizio e non rilevando nella attività svolta dalla Società ipotesi in cui gli apicali o sottoposti possano assumere la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Con la precisazione che:

- la qualifica di Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p. va attribuita a tutti quei soggetti che "concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione o di coazione";
- la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio, ai sensi dell'art. 358 c.p., va attribuita a tutti quei soggetti che sono incaricati di un pubblico servizio coloro che prestano un pubblico servizio, inteso come attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima

Altro deve dirsi con riferimento alla rilevanza dei reati previsti dagli articoli 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter c.p. (corruzione in atti giudiziari), 319 quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 c.p. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 c.p. (pene per il corruttore), 322 c.p. (istigazione alla corruzione), 322 bis c.p. (con riferimento all'induzione indebita alla corruzione nonché alla istigazione alla corruzione di membri delle corti internazionali o organi delle comunità europee). I richiamati reati, infatti, devono essere presi in considerazione in via trasversale essendo applicabili di fatto sia al soggetto attivo sia al soggetto passivo (viene infatti punita la condotta del soggetto privato per il tramite dell'art. 321 c.p.) ed essendo ben è possibile che, ognuna delle figure aziendale e delle aree sensibili di cui trattasi, possa incorrere in un ruolo attivo corruttivo o in ogni caso a titolo di concorso nel reato proprio dei soggetti di cui è proprio il reato principale.

Allo stesso modo, deve darsi rilievo anche con riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 346 bis c.p. (traffico di influenze illecite).

La sequenza delle interviste attuate in sede aziendale ha consentito di giungere alla conclusione che i delitti richiamati sopra e considerati rilevanti ai fini della valutazione dei rischi possano, in concreto, avere rilievo trasversale a grande parte delle funzioni aziendali che vede anche il rischio di coinvolgimento della direzione, vuoi con ruolo ispiratore vuoi semplicemente di compartecipe.

La valutazione relativa alla probabilità di accadimento ha tenuto in considerazione plurimi fattori. Primo tra essi le modalità di formazione della volontà aziendale ed a seguire l'esistenza di procedure che regolano in modo dettagliate i rapporti con la PA. è stato analogamente tenuto in debita considerazione il fatto che la società non concorra a pubblici appalti e si interfacci con la PA per lo più per lo svolgimento di attività e procedimenti altamente proceduralizzati che vedono contemporaneamente coinvolte plurime funzioni anche non contemporaneamente.

Tali attività sensibili sono di seguito riepilogate:

- Gestione dei rapporti istituzionali: attività relative alla gestione delle relazioni istituzionali e di promozione della propria attività presso gli Enti della Pubblica Amministrazione.
- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione della partecipazione a gare pubbliche di appalto indette dalla medesima;
- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione delle attività legate all'ottenimento di provvedimenti amministrativi (a titolo esemplificativo: autorizzazioni, licenze e permessi necessari per l'esercizio delle attività tipiche aziendali).
- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche ispettive e di controllo attività di gestione delle visite ispettive e della loro verbalizzazione, nonché acquisizione dei rilievi effettuati dalla Pubblica Amministrazione (ad es. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza etc.).
- Gestione dei rapporti e comunicazioni con Autorità pubbliche di Vigilanza e/o Autorità Amministrative indipendenti (ad es. Autorità Garante per la protezione dei dati personali).
- Gestione delle risorse finanziarie: attività di gestione e movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività sociale.
- Gestione di omaggi, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza ed erogazioni liberali.
- Selezione, assunzione e gestione del personale.
- Gestione di fornitori e gestione delle consulenze.
- Gestione degli adempimenti relativi al pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi: gestione dei rapporti con le autorità competenti (enti previdenziali, assicurativi etc.) e degli adempimenti connessi all'amministrazione e gestione del personale.
- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali.
- Gestione dei procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici (attività, questa, del tutto eventuale e non tipica del business di ODOS che, tuttavia, non si può del tutto escludere che venga realizzata in futuro): attività di richiesta, percezione, utilizzazione e rendicontazione di finanziamenti, sovvenzioni e contributi pubblici.

I Processi Sensibili strumentali sono stati circoscritti ai seguenti:

- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Gestione dei finanziamenti pubblici;
- Sponsorizzazioni, omaggi, eventi e altre utilità
- Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Acquisti di beni servizi e consulenze;
- Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Partecipazioni alle gare di appalto pubbliche e private.

Procedure

1. Codice Etico
2. Procedura Gestione Amministrazione.

3. Esplicita previsione nel codice di comportamento aziendale del divieto di pratiche corruttive, - Controllo dei flussi finanziari aziendali. - Controllo della documentazione aziendale. - Controllo delle figure aziendali e delle fatture passive (la pratica più diffusa per procurarsi la provvista per corrompere è l'utilizzazione di fatture per operazione inesistenti).

Art. 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p. così come modificato dal Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125)

Reato perfezionato da: *i*) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; *ii*) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; *iii*) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; *iv*) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. Il reato viene realizzato anche da chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusa degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)

Reato perfezionato da chi altera monete scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti di cui sopra.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)

Reato perfezionato da chi introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, al di fuori dei casi di sopra.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)

Reato perfezionato da chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)

Reato perfezionato da chi pone in essere la contraffazione o alterazione di valori di bollo e l'introduzione nel territorio dello Stato, o l'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)

Reato perfezionato da chi contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p. così come modificato dal Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125)

Reato perfezionato da chi fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, anche se tali condotte hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)

Reato perfezionato da chi, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)

Reato perfezionato da chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, ovvero contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero da chi, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi, segni, brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

	Direzione Aziendale	Amministrazione	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati
453 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
454 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
455 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
457 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
459 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
460 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
461 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
464 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
473 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Razionali

In riferimento al reato di cui all'art. 473 c.p. sono emersi specifici profili di rischio esclusivamente nell'ambito di limitate funzioni che coinvolgono la direzione, la Gestione Immobiliare ed il marketing oltre ai soggetti terzi di supporto. Le probabilità di accadimento sono da escludersi per la tipologia di attività svolta dalla Società.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

Reato perfezionato da chi introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, il reato è perfezionato da chi detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui sopra.

	Direzione Aziendale	Amministrazione	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati
474 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Razionali

La configurazione della fattispecie è da escludersi in considerazione della attività svolta dalla Società.

Art. 25 bis.1. - Delitti contro l'industria e il commercio

Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)

Reato perfezionato da chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.)

Reato perfezionato da chi nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)

Reato perfezionato da chi, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)

Reato perfezionato da chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater c.p.)

Reato perfezionato da chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello

Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. I delitti previsti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

	Direzione Aziendale	Amministrazione	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati
513 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
513-bis c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
514 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
516 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
517- quater c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Razionali

La configurazione della fattispecie è da escludersi in considerazione della attività svolta dalla Società.

Procedure:

1. Codice Etico

Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)

Reato perfezionato da chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

	Direzione Aziendale	Amministrazione	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati
515 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Razionali

La configurazione della fattispecie è da escludersi in considerazione della attività svolta dalla Società.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)

Reato perfezionato da chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

	Direzione Aziendale	Amministrazione	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati
517 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Razionali

La configurazione della fattispecie è da escludersi in considerazione della attività svolta dalla Società.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.)

Reato perfezionato da chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui sopra. Tali delitti sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

	Direzione Aziendale	Amministrazione	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni
517-ter c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Razionali

La configurazione della fattispecie è da escludersi in considerazione della attività svolta dalla Società.

Art. 25 ter - Reati societari

False comunicazioni sociali (Artt. 2621 e 2621-bis c.c. così come modificati dalla Legge del 27 maggio 2015, n. 69)

Reato proprio realizzato da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Il reato si realizza anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c., così come modificato dalla Legge del 27 maggio 2015, n. 69)

Reato proprio perfezionato da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Alle società di cui sopra sono equiparate: *i)* le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; *ii)* le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; *iii)* le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; *iv)* le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. La presente disposizione si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

Falso in prospetto (Art. 173-bis D.lgs. 58/98, inserito con L. 28 dicembre 2005, n. 262 e così modificato dal Decreto Legislativo 28 marzo 2007, n. 51)

Reato realizzato da chi, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari

Impedito controllo (Art. 2625 co. 2 c.c.)

Reato perfezionato da amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione e dalla loro condotta deriva un danno ai soci.

Indebita restituzione di conferimenti (Art. 2626 c.c.)

Reato perfezionato da amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.)

Reato perfezionato da amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)

Reato perfezionato da amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Ovvero gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)

Reato perfezionato da amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629 bis c.c.)

Reato perfezionato da amministratore o componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea che viola le regole che assicurano la trasparenza e la correttezza delle operazioni con parti correlate (da intendersi quali persone giuridiche o fisiche che hanno in qualunque modo interessi collegati alla società), danneggiando in tal modo la società o soggetti terzi.

Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)

Reato perfezionato da amministratori e soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)

Reato perfezionato da liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)

Reato perfezionato da chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.)

Reato perfezionato da chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 co. 1 e 2 c.c.)

Reato perfezionato da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 D. Lgs. 19/2023)

Reato perfezionato da chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

	Direzione	Amministrazione	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati
2621 c.c.	2 2/1	2 2/1	NA	NA	NA	NA	2 2/1
2621-bis c.c.	2 2/1	2 2/1	NA	NA	NA	NA	2 2/1
2622 c.c.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2623 co. 1 c.c.	2 2/1	NA	NA	NA	NA	NA	2 2/1
2623 co. 2 c.c.	4 2/2	NA	NA	NA	NA	NA	4 2/2
2624 co.1 c.c.	2 2/1	2 2/1	NA	NA	NA	NA	2 2/1
2624 co. 2 c.c.	4 2/2	4 2/2	NA	NA	NA	NA	4 2/2
2625 co. 2 c.c.	2 2/1	2 2/1	NA	NA	NA	NA	2 2/1

2626 c.c.	2 2/1	2 2/1	NA	NA	NA	NA	2 2/1
2627 c.c.	2 2/1	2 2/1	NA	NA	NA	NA	2 2/1
2628 c.c.	2 2/1	2 2/1	NA	NA	NA	NA	2 2/1
2629 c.c.	2 2/1	2 2/1	NA	NA	NA	NA	2 2/1
2629- bis c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4 2/2
2632 c.c.	2 2/1	2 2/1	NA	NA	NA	NA	2 2/1
2633 c.c.	2 2/1	2 2/1	NA	NA	NA	NA	2 2/1
2636 c.c.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2637 c.c.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2638 co. 1 e 2 c.c.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Art. 54 D. lgs. 19/2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Razionali

Nel caso di specie la sequenza dei reati presupposto presi in esame risponde ad uno schema operativo usuale legato ad una gestione ordinaria dei flussi finanziari ed amministrativi oltre che di quelli legati alla approvazione dei bilanci di esercizio in un contesto di trasparenza e di adeguatezza in punto di rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

I reati esclusi hanno a monte una analisi di base che ha portato ad esclusione semplicemente in considerazione del fatto che non si tratta di società quotata o che stia predisponendo un percorso di quotazione.

Per quanto attiene ai soggetti necessariamente coinvolti, come emerso anche dalle interviste condotte in particolare con la Direzione finanza e controllo non possono che essere la Direzione e la stessa Direzione finanza e controllo che di fatto elaborano i dati e attuano le strategie di elaborazione dei documenti oltre che quelle di comunicazione.

Ovvia la possibile compartecipazione di terzi nella commissione del reato con specifico riferimento a consulenti, sindaci e revisori.

Sulla valutazione delle probabilità di accadimento ha indubbiamente inciso la complessità della struttura aziendale diffusa anche a livello internazionale che in qualche misura rende più articolata e difficoltosa la catena di controllo della operatività aziendale oltre che l'articolazione delle funzioni preposte allo sviluppo delle attività.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Gestione della contabilità generale e delle scritture contabili;
- Formazione del Bilancio;

I Processi Sensibili strumentali sono stati circoscritti ai seguenti:

- Tenuta e conservazione della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente: attività finalizzate alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, alla redazione ed all'emissione del bilancio civilistico della Società, delle relazioni e di qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesto da disposizioni di legge, con particolare riferimento alle attività di:
 - corretta tenuta dei rapporti con i terzi (e.g. clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito/credito;
 - gestione amministrativa e contabile delle partecipazioni, dei cespiti e delle ulteriori immobilizzazioni;
 - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, etc.);
 - processi estimativi, quantificazione delle poste valutative e fondi rischi e oneri (ad es. avviamenti, marchi e brevetti, etc.);
 - documentazione, archiviazione e conservazione delle scritture contabili e dell'ulteriore documentazione relativa all'attività di impresa di cui è obbligatoria la conservazione in adempimento alle normative vigenti.
- Gestione dei rapporti con i Soci e il Collegio Sindacale: si tratta delle attività di gestione del rapporto con i Soci; gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale con riferimento alle attività di controllo che possono essere da questi esercitate e della corretta gestione dei documenti sui quali tali soggetti possono esercitare il controllo sulla base della normativa vigente.
- Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali: attività di preparazione e di svolgimento delle riunioni degli organi sociali, inclusa la predisposizione della documentazione relativa all'oggetto dell'assemblea, per consentire di esprimersi sulle materie di propria competenza sottoposte ad approvazione.
- Gestione delle attività relative a operazioni sul capitale: gestione degli adempimenti connessi allo svolgimento di operazioni effettuate sul capitale sociale, sia di natura ordinaria (quali ripartizioni degli utili e delle riserve, acconti sui dividendi), che di natura straordinaria (quali acquisizioni, conferimenti, fusioni e scissioni).
- Gestione delle risorse finanziarie.
- Gestione dei rapporti e comunicazioni (laddove previste e necessarie) con Autorità pubbliche di

Vigilanza e/o Autorità Amministrative indipendenti relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge.

Procedure

1. Codice Etico
2. Procedura Gestione Amministrazione.

Corruzione tra privati (Art. 2635 co. 3 c.c. così come modificato con Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38 e dalla L. 3 del 9 gennaio 2019)

E' punibile inoltre chi, anche per interposta persona che offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati.

Si realizza altresì se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti indicati. E' altresì punibile il soggetto sottoposto a direzione o a vigilanza di uno dei soggetti appena indicati.

Le pene sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati Italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TU disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs.24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

La procedibilità è d'ufficio.

Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis co. 1 c.c. inserito con Decreto Legislativo del 15 marzo 2017, n. 38 e modificato dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019)

Reato realizzato da chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

La procedibilità è d'ufficio.

	Direzione	Amministrazione e	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati
2635 co. 3 c.c.	6 2/3	6 2/3	6 2/3	6 2/3	3 1/3	3 1/3	6 2/3
2635-bis co. 1 c.c.	6 2/3	6 2/3	6 2/3	6 2/3	3 1/3	3 1/3	6 2/3

Razionali

Entrambe le fattispecie hanno elevate probabilità di accadimento con la conseguenza che nessuna delle funzioni aziendali, salve limitate eccezioni possono dirsi governare o in ogni caso essere caratterizzate da flussi e processi estranei al perimetro di verifica.

Con un diverso grado di rischio di accadimento, quindi, la scelta non ha potuto che essere quella di coinvolgere l'intera struttura.

Tipico esempio della corruzione tra privati (2635 c.c.) si ha quando un dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari riceve un'ingente somma di denaro per alterare le anzidette scritture.

Resta invece esclusa la punibilità della persona giuridica, a norma del disposto del D.lgs 231/2001, per il compimento di fatti che corrispondano al contegno "passivo" del delitto di corruzione tra privati. Vale a dire che la norma in oggetto punisce la corruzione "attiva" posta in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente, non già la corruzione "passiva" e dunque il corrotto che agisca nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Quanto invece alla fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (2635 bis c.c.), essa è una speciale ipotesi di tentativo, inserita con il d.lgs. 38/2017, in attuazione di una decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea: tale fattispecie risulta integrata in seguito alla mancata accettazione dell'offerta o della promessa.

L'ampia declinazione delle fattispecie qui disciplinate e la complessità delle interrelazioni tra entità giuridiche, pur in presenza di importanti presidi di controllo, ha suggerito di mantenere relativamente elevata la probabilità di realizzazione della condotta prevista.

Per quanto concerne le attività sensibili si richiama quanto indicato al punto precedente (p. 28).

Procedure

1. Codice Etico
2. Procedura Gare d'Appalto e Processi relativi al cliente

Art. 25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Associazioni sovversive (Art. 270 c.p.)

Reato realizzato da chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige, ma altresì partecipa associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270 bis c.p.)

Reato perfezionato da chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a anche da chi vi partecipa. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Assistenza agli associati (Art. 270 ter c.p.)

Reato perfezionato da chi fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità sovversive, di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quater c.p. così come modificato con Legge 17 aprile 2015, n. 43)

Reato perfezionato da chi arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (Art. 270-quater.1 c.p. inserito con Legge 17 aprile 2015, n. 43)

Fuori dai casi di arruolamento e di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, il reato è realizzato chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quinquies c.p. così come modificato con Legge 17 aprile 2015, n. 43)

Reato perfezionato da chi addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. La stessa disposizione si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte.

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-quinquies.1 c.p. inserito dalla Legge 28 luglio 2016, n. 153)

Il reato è realizzato da chi, al di fuori dei casi di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico e di organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo.

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270- quinquies.2 c.p. inserito dalla Legge 28 luglio 2016, n. 153)

Fattispecie realizzata da chi sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo.

Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270 sexies c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.)

Reato perfezionato da chi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280 bis c.p.)

Reato perfezionato da chi per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)

Reato perfezionato da chi, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies c.p.:

1. procura a sè ad altri materia radioattiva;
2. crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

E' punito chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289 bis c.p.)

Reato perfezionato da chi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona.

Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p. articolo introdotto dal D.Lgs. 21/2018)

Reato perfezionato da chi, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione.

Istigazione (Art. 302 c.p. così come modificato con Legge 17 aprile 2015, n. 43)

Reato perfezionato da chi istiga taluno a commettere uno dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, se l'istigazione non è accolta o il delitto non è commesso.

Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

Il reato si perfeziona quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302. E' punito sia chi partecipa all'accordo sia i promotori.

Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)

Il reato si perfeziona quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302. Sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione nonché chi partecipa all'associazione. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.

Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)

Il reato si perfeziona quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata. Sono puniti coloro che partecipano, promuovono o costituiscono od organizzano la banda armata.

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)

Perfeziona il reato chi, fuori dai casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)

Perfeziona il reato chi, con violenza o minaccia, commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo.

Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)

Perfeziona il reato chi, al fine di dirottare o distruggere un aereo, danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso.

Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)

Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Reato perfezionato, ai sensi della presente Convenzione, da chi con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: (a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, (a) o (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo. E' altresì punito il tentativo. Ancora, il reato di ritiene perfezionato da chi: (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo; (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo; (c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

	Direzione	Amministrazione	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati
270 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

270 bis c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
270-ter c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
270-qua- ter c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
270- qua-ter.1. c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
270- quin-ques c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
270- quin-ques.1 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
270- quin-ques.2 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
270-sexies c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
280 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
280-bis c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
280 ter c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
289-bis c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
289 ter c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
302 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
304 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
305 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
306 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
307 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
L. 342/76 art 1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
L. 342/76 art 2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Cov New York 1999 art 2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Razionali

Nel caso di specie ci si deve muovere nella direzione della negazione piena di qualsiasi forma di previsione di possibile verificazione del reato presupposto non ricorrendo le condizioni per un coinvolgimento nei termini anzidetti di funzioni aziendale e del resto non ricorrendo alcun interesse nemmeno teorico della Società alla commissione dei reati stessi in considerazione dell'attività espletata dalla Società.

Allo stesso modo è da escludere la verificabilità di ipotesi di violazioni all'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 non avendo la Società alcuno scopo politico e dunque alcun interesse, nemmeno teorico, alla commissione dei reati indicati nella Convenzione e nei trattati ad essa allegati e ciò anche in considerazione dell'attività espletata.

Procedure:

1. Codice etico

Art. 25 quater.1. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583 bis c.p.)

Reato perfezionato da chi, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili, ovvero da chi provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

	Direzione	Amministrazione e	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni
583-bis c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Razionali

La specificità del reato e l'appartenenza chiara ad altro settore operativo (diverso irrimediabilmente da quello sanitario) fanno sì che nessun coinvolgimento in merito delle funzioni aziendali sia anche lontanamente ipotizzabile.

Procedure:

1. Codice etico

Art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)

Reato perfezionato da chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, ovvero a sottoporsi al prelievo di organi. Ai fini della presente disposizione: la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (Art. 600 bis c.p.)

Reato perfezionato da chi induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione, e da chi compie atti sessuali con un minore di anni diciotto. Il reato è perfezionato altresì da chi compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.

Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)

Reato perfezionato da chi, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico. Il reato è perfezionato anche da chi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, ovvero offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui sopra.

Detenzione di materiale pornografico (Art. 600 quater c.p.)

Reato perfezionato da chi consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Pornografia virtuale (Art. 600-quater.1 c.p.)

Le disposizioni sulla pornografia minorile e sulla detenzione di materiale pedopornografico, si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600 quinquies c.p.)

Reato perfezionato da chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (Art. 601 c.p. articolo modificato dal D. Lgs. 21/2018)

Reato perfezionato da chi introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di schiavitù o sono minori di età, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)

Reato perfezionato da chi commette tratta di persona e la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p., così come modificato dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199)

Reato perfezionato da chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi, ovvero utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, in condizioni di sfruttamento ed approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Reato che è previsto in forma aggravata nel caso in cui i fatti di cui sopra siano stati commessi mediante violenza o minaccia. Costituisce altresì aggravante specifica: il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.)

Reato perfezionato da chi, allo scopo di commettere i reati di riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, anche se relativi al materiale pornografico virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minori, corruzione di minori e violenza sessuale di gruppo, adesci un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

	Direzione	Amministrazione	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati
600 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
600-bis c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
600-ter c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
600-quater c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
600-quater.1 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
600-quinquies c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
601 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

602 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
603-bis c.p.	3 1/3	NA	NA	3 1/3	NA	NA	3 1/3
609- undecies c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Razionali

Nel caso di specie ricorre una serie di fattispecie particolarmente lontane dal contesto aziendale ed in ogni caso in si rinvencono ipotesi di commissione delle condotte di cui sopra nell'interesse o a vantaggio della Società.

Per quanto attiene alla fattispecie di cui all'art 603 bis c.p. cd. caporalato, per quanto remota, se non di impossibile verifica, è prevalso il medesimo scrupolo prevenzionale pur rilevando una bassa probabilità di verifica delle condotte in considerazione della struttura aziendale e dei controlli dalla stessa posti in essere.

Procedure

1. Codice Etico
2. Gestione personale
3. PR Approvvigionamento.

Art. 25 sexies – Reato di abuso di mercato

Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 T.U.F. n. 58/98)

Reato perfezionato da chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: *i)* acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; *ii)* comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; *iii)* raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera *i)*.

Manipolazione del mercato (Artt. 185 e 187 ter T.U.F. n. 58/98 modificato dal D. Lgs. 107/2018)

Reato perfezionato da chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari e da chi, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o

fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari e da chi pone in essere: *i)* operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; *ii)* operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale; *iii)* operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente; *iv)* altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies TUF, modificato dal D. Lgs. 107/2018)

- **Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)**

Non è consentito: a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate; b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

- **Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)**

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

	Direzione	Amministrazione	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati
184 TUF	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
185 e 187-ter TUF	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
187 quinquies TUF	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Razionali

Appare evidente come non solo difettino gli strumenti per procedere alla commissione di reati del tipo ipotizzato ma anche come non vi sia assolutamente alcun elemento che possa far ritenere che ricorra un qualsiasi interesse anche teorico della Società che opera in settore totalmente differente ed il cui business non ha alcun rapporto con la movimentazione o gestione di strumenti finanziari.

Nello stesso senso, stante l'assenza di qualsivoglia rapporto con la movimentazione e/o gestione di strumenti finanziari, non si rilevano comportamenti a rischio con riferimento al divieto di manipolazione del mercato vale a dire divieto di tenere quei comportamenti su strumenti finanziari atti per esempio a diffondere notizie, informazioni, voci o notizie false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari ovvero di porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

Altresì non si ravvisano gli estremi perché la Società possa entrare in possesso di “informazioni privilegiate” intendendosi come tali quelle informazioni specifiche di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone concernente strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari che, se rese pubbliche, sarebbero idonee a influenzare sensibilmente il prezzo.

In assenza della condizione per cui la Società possa entrare in possesso delle predette informazioni privilegiate si esclude in radice la possibilità di commissione dei reati di cui sopra.

Procedure:

1. Codice Etico;

Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato è perfezionato da chi cagiona per colpa la morte di una persona.

	Direzione	Amministrazione	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati
589 c.p.	3 2/3	3 1/3	3 1/3	3 1/3	3 1/3	6 2/3	3 2/3

Il reato di omicidio colposo è potenzialmente applicabile a tutti i settori dell'organizzazione.

Razionali

L'ambito in esame deve dirsi trasversale all'intera azienda in relazione alla identificazione attuata dal legislatore delle figure di garanzia. Ne consegue che la violazione colposa dei precetti posti dal codice civile o dalle leggi speciali a tutela della incolumità personale dei prestatori d'opera si possa sostanziare in un numero estremamente ampio di casi ed in tutti i settori aziendali nessuno escluso. Anche i partner di cui si avvalga la Società possono astrattamente essere partecipi o essi stessi autori di aventi di violazione delle norme di cui si discute con la conseguenza che la loro menzione non può in alcun modo essere esclusa.

L'intero ambito prevenzionale deve quindi essere costruito in relazione a tale tipo di rischio ed alla probabilità che possano verificarsi eventi di violazione.

Cionondimeno essi possono dirsi particolarmente remoti in tutte le funzioni meno che in quello della attività di garanzia dei settori di sicurezza ed ambiente.

Procedure

1. Codice Etico
2. Attuazione e Certificazione Sistemi di gestione della sicurezza (DVR)

Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

Reato perfezionato da chi cagiona ad altri per colpa una lesione personale con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

	Direzione	Amministrazione	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati
590, comma 3 c.p.	3 2/3	3 1/3	3 1/3	3 1/3	3 1/3	6 2/3	3 2/3

Il reato di lesioni personali gravi e gravissime è potenzialmente applicabile a tutti i settori dell'organizzazione.

Razionali

L'ambito in esame deve dirsi trasversale all'intera azienda in relazione alla identificazione attuata dal legislatore delle figure di garanzia. Ne consegue che la violazione colposa dei precetti posti dal codice civile o dalle leggi speciali a tutela della incolumità personale si possa sostanziare in un numero estremamente ampio di casi ed in tutti i settori aziendali, nessuno escluso. Anche i partner di cui si avvalga la Società possono astrattamente essere partecipi o essi stessi autori di aventi di violazione delle norme di cui si discute con la conseguenza che la loro menzione non può in alcun modo essere esclusa.

L'intero ambito prevenzionale deve quindi essere costruito in relazione a tale tipo di rischio ed alla probabilità che possano verificarsi eventi di violazione.

Procedure:

1. Codice Etico
2. Attuazione e Certificazione Sistemi di gestione della sicurezza (DVR)

Art. 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Ricettazione (Art. 648 c.p.)

Reato perfezionato da chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare

Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)

Reato perfezionato da chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)

Reato perfezionato da chi, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.)

Reato perfezionato da chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono punibili ai sensi del presente articolo, le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

	Direzione Aziendale	Amministrazione	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati
648 c.p.	3 1/3	3 1/3	NA	NA	NA	NA	3 1/3
648-bis c.p.	3 1/3	6 2/3	NA	NA	NA	NA	3 1/3
648-ter c.p.	3 1/3	3 1/3	NA	NA	NA	NA	3 1/3
648-ter.1 c.p.	3 1/3	3 1/3	NA	NA	NA	NA	3 1/3

Razionali

Per quanto attiene anzitutto alla fattispecie della ricettazione, configurazione più grave della semplice ipotesi dell'acquisto incauto, non può escludersi a priori il rischio di commissione nonostante i controlli presenti in azienda nell'ambito del ciclo passivo e l'astratta ricorribilità di un interesse della Società a ricorrere a condizioni di mercato agevolate acquistando prodotti di provenienza delittuosa e quindi di massima a minore prezzo.

Il rischio di commissione è relativamente diffuso con la conseguenza che deve ritenersi che le aree ed i processi a rischio siano presenti anche se non particolarmente numerosi.

Con riferimento alla commissione del reato di riciclaggio parimenti alla luce sia della IV che della V direttiva comunitaria in punto di lotta al reato di riciclaggio deve essere preso in considerazione il rischio della commissione.

Le aree ed i processi sensibili possono dirsi di massima limitati alla direzione ed all'amministrazione.

Sempre ovviamente necessario il controllo assiduo dei partner di cui si avvale la Società.

Per quanto da ultimo concerne il reato di autoriciclaggio permane ovviamente la centralità delle aree Direzione e Amministrazione che restano le aree sensibili tipiche del processo operativo della Società.

Cionondimeno la struttura organizzativa della società e la molteplice attività di controllo in essere inducono a ritenere limitato il rischio di verifica.

Procedure:

1. Codice Etico
2. Gestione Amministrazione

Art. 25 octies.1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021)

Indebito Utilizzo e Falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-ter c.p.)

Reato perfezionato da chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

La norma inoltre sanziona chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informativi diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, reato perfezionato da chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (Art. 640-ter c.p.)

Reato perfezionato da chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) (articolo aggiunto dalla L. n. 137/2023)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il reato è perfezionato da chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter c.p.

Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Il comma 2 dell'art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/01 prevede inoltre che, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede

pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

	Direzione Aziendale	Amministrazione	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati
493 ter c.p.	3 1/3	3 1/3	NA	NA	NA	NA	3 1/3
493-quater c.p.	3 1/3	6 2/3	NA	NA	NA	NA	3 1/3
640 ter c.p.	3 1/3	3 1/3	NA	NA	NA	NA	3 1/3
512 c.p.	3 1/3	3 1/3	NA	NA	NA	NA	3 1/3
Altre fattispecie	3 1/3	3 1/3	NA	NA	NA	NA	3 1/3

Razionali

Ad esito di audit delle Funzioni coinvolte ed in particolare della Direzione, Amministrazione e Commerciale è emerso che l'utilizzo di strumenti elettronici diversi dal contante è minimo atteso che la Società privilegia modalità di pagamento a mezzo bonifico bancario ed in ogni caso limitato alla gestione di piccole spese del personale in trasferta.

Solo il legale rappresentante e/o soggetto designato dalla stesso può essere intestatario della carta aziendale in uso al personale.

La Società ha strutturato un accurato sistema di controllo dell'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento: al momento del pagamento la transazione deve essere autorizzata attraverso indicazione di due codici numerici, una terza persona verifica a posteriori le movimentazioni della carta di credito.

Delle procedure relative alla gestione del pagamento con strumenti elettronici il personale è stato debitamente informato.

Pertanto, la struttura organizzativa della società e la molteplice attività di controllo in essere inducono a ritenere limitato il rischio di verifica.

Processi Sensibili

Tenuto conto dei razionali sopra descritti, i processi sensibili possono essere come di seguito sintetizzati:

- Flussi Finanziari

I Processi Sensibili strumentali sono stati circoscritti ai seguenti:

- Acquisti di beni, servizi e consulenze
- Amministrazione, Finanza e Controllo.

Procedure:

1. Codice Etico
2. Policy e istruzioni operative gestione carte di credito

Art. 10 L. 146/2006 - I reati transnazionali

Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);

Reato perfezionato da tre o più persone che si associano per commettere più delitti, sempreché il fatto : a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p., così come modificato dalla Legge del 27 maggio 2015, n. 69)

Reato perfezionato da chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, sempreché il fatto: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del DPR n. 43/1973);

Reato commesso dal gruppo criminale organizzato che promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione volta a commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis DPR n. 43/1973 tra cui rientrano l'introduzione, la vendita, il trasporto, l'acquisto o la detenzione di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali, sempreché il fatto: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in

esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990);

Reato perfezionato quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tesi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, sempreché il fatto: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Reato perfezionato da un gruppo criminale organizzato che, in violazione delle disposizioni del Testo Unico di cui al D.lgs. 286/98, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Sempreché il fatto: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (Art. 12, comma 5, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Reato perfezionato da un gruppo criminale organizzato che, fuori dai casi previsti di sopra, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo Unico di cui al D.lgs. 286/98; Sempreché il fatto: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)

Reato perfezionato da un gruppo criminale organizzato che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando

questa ha la facoltà di non rispondere. Sempreché il fatto: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.)

Reato perfezionato da un gruppo criminale organizzato che, dopo aver commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la reclusione, aiutano taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetto, anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto; sempreché il fatto: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

	Direzione	Amministrazione	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati
416 c.p.	3 1/3	3 1/3	3 1/3	3 1/3	3 1/3	3 1/3	3 1/3
416-bis c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
291-quarter DPR 43/1973	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
74 DPR 309/90	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
12, commi 3, 3-bis, 3-ter D.lgs. 286/1998	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
12, comma 5 D.lgs. 286/1998	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
377-bis c.p.	3 1/3	3 1/3	3 1/3	3 1/3	NA	3 1/3	3 1/3

378 c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
----------	----	----	----	----	----	----	----

Razionali

La gestione delle fattispecie di reato transnazionale segue le medesime logiche di gestione dei reati nazionali in considerazione della articolazione transnazionale del Gruppo Odos.

Ovviamente vi deve essere la consapevolezza che qualsiasi reato può essere oggetto di commissione in ambito transnazionale mediante costituzione di reato associativo con la conseguenza che tutti i presidi posti a prevenzione dei citati reati a livello nazionale debbono essere adeguati ed idonei a prevenire anche ogni altra fattispecie delittuosa di omologo contenuto.

Cionondimeno la struttura organizzativa della società e la molteplice attività di controllo in essere inducono a ritenere limitato il rischio di verifica delle fattispecie di cui agli artt. 416 c.p. e 377 bis c.p..

Procedure:

- Codice Etico
- Gestione Amministrazione

Art. 25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto di autore

Art. 171, comma 1, lettera a-bis) e comma 3, L. 633/1941

Reato perfezionato da chi senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Art. 171-bis co. 1-2, L. 633/1941.

Reato perfezionato da chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Il fatto può concernere qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Il reato è perfezionato altresì da chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Art. 171-ter L. 633/1941

Reato perfezionato da chi, ai fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o

drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; **c)** pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); **d)** detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; **e)** in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; **f)** introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; **f-bis)** fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione, ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; **h)** abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche sul regime dei diritti che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Art. 171-septies L. 633/1941

Reato perfezionato dai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno della SIAE, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi e da chiunque dichiarati falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Art. 171-octies L. 633/1941

Reato perfezionato da chi a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma

tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

	Direzione	Amministrazione	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati
171 L. 633/41	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
171-bis L. 633/41	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
171-ter L. 633/41	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
171-septies L. 633/41	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
171-octies L. 633/41	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Razionali

Oggetto sociale, caratteristiche operative ed ambito di operatività della Società portano ad escludere la verifica delle fattispecie di che trattasi.

Procedure

1. Codice Etico

Art. 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)

Reato perfezionato da chi, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

	Direzione	Amministrazione	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati

377-bis c.p.	2	2	2	2	3	2	2
	2/1	2/1	2/1	2/1	3/1	2/1	2/1

Razionali

La considerazione della continuativa esposizione della Società al rischio di azioni giudiziarie ovvero, più genericamente del rischio di coinvolgimento della Società in eventi di tale natura e quindi la ricorrenza in astratto, ma in vero anche in concreto, di un interesse a condizionare il comportamento di taluno inducendo a dichiarazioni non veritiere o incomplete deve essere considerato evento di assoluta agevole ricorrenza.

Ne consegue che la possibilità di coinvolgimento di qualsiasi area deve anche portare a ritenere trasversale e comune a tutte le aree ed i processi il rischio di contaminazione dei processi eseguiti e decisionali da tale fattispecie di reato.

Alla luce della tipologia di reato in esame è parso opportuno mantenere una valutazione probabilistica di accadimento superiore a quella della soglia minima di rilevanza ed allo scopo di mantenere una allerta importante nell'ambito di tutte le funzioni in cui si articola la struttura aziendale.

Procedure:

- Codice Etico

Reati ambientali previsti dal codice penale

Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p. inserito dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68)

Reato realizzato da chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p. inserito dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68)

Reato perfezionato da chi abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p. inserito dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68)

Reato perfezionato da chi, con colpa, cagiona inquinamento ambientale o un disastro ambientale. Il reato si realizza anche se deriva il solo pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p. inserito dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68)

Delitto associativo aggravato che si realizza quando l'associazione a delinquere è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti ambientali, ovvero quando l'associazione mafiosa è finalizzata a commettere taluno dei delitti ambientali, ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale,

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p. inserito dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68)

Reato perfezionato da chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)

Reato perfezionato da chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta o distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.)

Reato perfezionato da chi, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

	Direzione	Amministrazione	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati
452-bis c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
452-quarter c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
452-quinquies c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
452-sexies c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
452-octies c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
727-bis c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
733-bis c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Razionali

In considerazione dell'attività svolta dalla Società si esclude possa sussistere alcun rischio di verifica delle fattispecie di che trattasi ad interesse e/o a vantaggio dell'ente.

Procedure:

1. Codice Etico

Reati ambientali previsti dal Testo Unico Ambiente (D.lgs. 152/06)

Scarico di acque reflue (Art. 137, commi 3, 5 primo periodo e 13, D.lgs. 152/06)

Reato perfezionato da chi: **i)** effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente; **ii)** salvo che il fatto costituisca più grave reato, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza D.lgs. 152/06, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente; **iii)** scarica nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Scarico di acque reflue (Art. 137, commi 2, 5 secondo periodo e 11, D.lgs. 152/06)

Reato perfezionato da chi: **i)** apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata e riguardi gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06; **ii)** supera anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5 del D.lgs. 152/06; **iii)** non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (Scarichi sul suolo) e 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) del D.lgs. 152/06.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 D.lgs. 152/06)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Bonifica dei siti (Art. 257 D.lgs. 152/06 così modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258, comma 4, secondo periodo, D.lgs. 152/06)

Reato perfezionato da chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (Art. 259, comma 1, D.lgs. 152/06)

Reato perfezionato da chi effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452 quaterdecies c.p.)

Reato perfezionato da chi al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis D.lgs. 152/06)

Reato realizzato da chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. E' altresì realizzato dal trasportatore che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di

analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Ed ancora dal trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione (Art. 279, comma 5, D.lgs. 152/06)

Reato perfezionato da chi nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.lgs. 152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

	Direzione	Amministrazione	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati
137 TU Ambiente	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
256 TU Ambiente	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
257 TU Ambiente	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
258 TU Ambiente	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
259 TU Ambiente	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
452 quaterdecies cp	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
260-bis TU Ambiente	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
279, comma 5, TU Ambiente	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Razionali

I razionali della analisi di rischio in esame sono sostanzialmente identici a quelli di cui sopra cui si rimanda.

Procedure

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (L. 150/92)

Art. 1 L. 150/92 (così come modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68)

Reato realizzato da chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a)** importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b)** omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c)** utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d)** trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e)** commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f)** detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Art. 2 L. 150/92 (così come modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68)

Reato perfezionato da chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a)** importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

Art. 6, comma 4 L. 150/92 (così come modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68)

Reato perfezionato da chi detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Art. 3-bis, comma 1, L. 150/92

Reato realizzato da chi realizza le fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati.

	Direzione	Amministrazione	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati
1 L. 150/92	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2 L. 150/92	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6, comma 4, L. 150/92	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3-bis, comma 1 L. 150/92	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Razionali

L'esclusione di applicabilità al caso di specie appare obiettivamente evidente da un lato in considerazione della assoluta estraneità rispetto al contesto operativo aziendale e dall'altro in considerazione della conseguente evidente carenza di interesse alla commissione del fatto di reato.

Procedure:

- Codice etico

Reati ambientali previsti dalla L. 549/93 in tema di misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

Art. 3, comma 6, L. 549/93

Reato realizzato da chi viola le norme sulla produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla L. 549/93 e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

	Direzione	Amministrazione	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati
3, comma 6, L. 549/93	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Razionali

Valgono i razionali già espressi per i precedenti reati ambientali ai cui integralmente si rimanda.

Procedure

1. Codice Etico

Reati ambientali previsti dal D.lgs. n. 202/07 di attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

Inquinamento doloso (Art. 8 D.lgs. 202/07)

Reato proprio realizzato dal Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché dai membri dell'equipaggio, dal proprietario e dall'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano dolosamente il divieto di cui all'articolo 4 del D.lgs. 202/07, ovvero di versare o causare lo sversamento in mare di sostanze inquinanti.

Inquinamento colposo (Art. 9 D.lgs. 202/07)

Reato proprio realizzato dal Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché dai membri dell'equipaggio, dal proprietario e dall'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa il divieto di cui all'articolo 4 del D.lgs. 202/07, ovvero di versare o causare lo sversamento in mare di sostanze inquinanti.

	Direzione	Amministrazione	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati
8 D.lgs. 202/07	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9 D.lgs. 202/07	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Razionali

La specificità del reato rende macroscopicamente evidente l'estraneità dei fatti di reato in questione al caso di specie.

Art. 25 duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo introdotto dal D.Lgs. 109 del 16 luglio 2012)

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22, comma 12-bis, D.lgs. 286/98)

Reato realizzato dal datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter D.lgs. 286/98)

Reato perfezionato da chi, in violazione delle disposizioni del Testo Unico di cui al D.lgs. 286/98, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente nel caso in cui:

- a)** il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b)** la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c)** la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d)** il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e)** gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, comma 5, D.lgs. 286/98)

Reato perfezionato da chi, fuori dai casi previsti di sopra, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite

a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo Unico di cui al D.lgs. 286/98.

	Direzione	Amministrazione	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati
2, comma 12-bis D.lgs. 286/98	NA	NA	NA	1 1/1	NA	NA	1 1/1
12, commi 3, 3-bis, 3-ter D.lgs. 286/98	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Art. 12, comma 5, D.lgs. 286/98	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Razionali

Al caso della Società di che trattasi deve ritenersi applicabile solamente il primo caso in considerazione del fatto che l'effettivo rischio di commissione di reati deve riferirsi al caso di impegno di lavoratore privo di permesso di soggiorno.

Le altre attività delittuose previste richiedono lo svolgimenti di attività e organizzazione di mezzi che sono totalmente estranee alla Società.

Diversa invece la identificazione dei processi sensibili e delle aree a rischio in riferimento al possibile impiego di oggetti privi del permesso di soggiorno e nel contempo relativamente agevole la relativa identificazione.

La presenza di controlli diffusi e rigorosi e la tendenza prevalente all'utilizzo di manodopera specializzata, la complessità della materia e l'elevata articolazione della struttura aziendale fanno sì che, in concreto, nella dinamica operativa aziendale qualsiasi attività di selezione e ingaggio vengano effettuati dalla direzione del personale se caso in collaborazione con soggetti terzi. In conseguenza di ciò, in tale area risiedono le attività di controllo e verifica e la concreta possibilità di intercettare eventuali condizioni di anomalia ovvero di tacerne la sussistenza.

Procedure:

- Codice etico
- Proc. Gestione personale

**Art. 25-terdecies - Razzismo e xenofobia (articolo introdotto dalla Legge n. 167 del 20 novembre 2017)
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p., aggiunto con D. Lgs. 21/2018)**

Reato perfezionato da chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero istiga e incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure istiga o incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza, in questi casi si applica la pena della reclusione da due a sei anni, se tali atti sono commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione e si fondano, in tutto o in parte, sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

	Direzione	Amministrativa	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati
604 bis c.p.	1 1/1	1 1/1	1 1/1	1 1/1	1 1/1	1 1/1	1 1/1

Razionali

Il reato di che trattasi non può in alcun modo essere escluso ed anzi deve essere ritenuto appartenere a tutte le aree differenziate tra loro ma caratterizzate o da elevato potere decisionale ovvero da contatti con l'esterno o ancor più direttamente con la platea dei lavoratori con cui a diverso titolo la Società entra in contatto nell'ordinario svolgimento delle proprie attività.

Le probabilità di accadimento sono remote in considerazione dell'ampio sviluppo di politiche di sostenibilità e del rigoroso controllo attuato nelle fasi della selezione e dell'assunzione improntati a criteri esclusivamente meritocratici.

Procedure:

- Codice etico
- Proc. Gestione personale

Art. 25 quaterdecies – frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo aggiunto dalla L. 39/2019)

Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

Il reato è integrato da chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano

(CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989)

Il reato è integrato da chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario. La fattispecie punisce altresì comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) nonché chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità. Nondimeno il reato è integrato altresì da parte di chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché da chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, la fattispecie è integrata da chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio

È altresì punito chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero nonché chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

	Direzione Aziendale	Amministrazione	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati
1 L. 401/1989	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4 L. 401/1989	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Razionali

L'introduzione dei reati di che trattasi si prefigge di «combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport»,

ponendosi altresì l'obiettivo di «prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali» e di «promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive» nonché di prevenire l'esercizio abusivo del gioco e scommesse.

Per la specificità dei reati di che trattasi ed in considerazione dello specifico business della Società – totalmente estraneo alle competizioni sportive ed alle attività di gioco o scommesse-, non si rileva, in alcun settore della stessa, la possibilità di verifica di comportamenti tenuti nell'interesse o a vantaggio della Società medesima ed integranti i reati di che trattasi.

Art. 25 quinquiesdecies - Reati Tributari (articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e mod. dal D. Lgs. n. 75/2020)

Art. 2 D. L.gs 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,

Il reato può essere realizzato da chiunque nella formula della norma di legge ma di fatto da colui che è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi o dell'IVA.

La condotta può essere posta in essere mediante diverse fattispecie comportamentali che possono essere sommariamente riassunte come segue:

- Utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni del tutto fittizie;
- sovrapproduzione perché riferite ad operazioni in tutto o in parte prive di riscontro nella realtà;
- fatture soggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni in cui l'emittente o il beneficiario dell'operazione risultante dal documento non è quello reale.

Il reato si connota per un elemento soggettivo caratterizzato da dolo specifico.

Con il d. lgs. 75/2020 è stata prevista la punibilità, per il reato di cui trattasi, anche a titolo di tentativo.

Art. 3 D. L.gs 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Il delitto in analisi indica l'autore del reato come "chiunque". Anche in questo non qualsiasi soggetto può porsi come autore del reato, ma solamente colui che è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi o dell'IVA.

La condotta può essere posta in essere mediante diverse fattispecie che sono fondate su comportamenti artificiosi, fraudolenti e simulatori, oggettivamente o soggettivamente inesistenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Tra le condotte tipiche del delitto in esame viene in considerazione la presentazione della dichiarazione dei redditi o sull'imposta sul valore aggiunto falsa in quanto recante elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo oppure elementi passivi fittizi o crediti o ritenute fittizi.

La norma stabilisce che per la punibilità occorre il superamento di due diverse soglie quantitative di imposta evasa.

Il delitto si connota per lo stato soggettivo del dolo specifico.

Con il d. lgs. 75/2020 è stata prevista la punibilità, per il reato di cui trattasi, anche a titolo di tentativo.

Art. 8 D. L.gs 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

il reato può essere commesso da chiunque, la condotta punita può consistere, alternativamente, nella emissione ovvero nel rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il reato presuppone l'elemento soggettivo del dolo specifico.

Art. 10 D. L.gs 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili

Il reato può essere commesso da chiunque.

La condotta si consuma con la distruzione e/o l'occultamento di scritture contabili o di documenti cui è obbligatoria la conservazione. La condotta si perfeziona anche rendendo illeggibile o non utilizzabile il documento. Particolare attenzione deve essere posta all'ipotesi in cui il contribuente abbia affidato le scritture e gli altri documenti contabili fiscalmente rilevanti a soggetti terzi, senza però acquisire da questi ultimi l'attestazione delle specifiche scritture conservate.

Il reato presuppone l'elemento soggettivo del dolo specifico.

Art. 11 D. L.gs 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Il reato può essere commesso da chiunque. La condotta può essere alternativamente o cumulativamente realizzata attraverso l'alienazione simulata di beni propri o altrui e mediante altri mezzi fraudolenti rendendo in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Per es. si pensi alla vendita di un bene, che resta nella completa disponibilità dell'apparente alienante o al caso in cui il prezzo effettivamente corrisposto per un immobile sia superiore a quello indicato nell'atto pubblico e sia stato versato attraverso strumenti di pagamento non tracciabili.

Autonoma è la fattispecie prevista al comma 2 in quanto configura il reato di falso in sede di transazione fiscale.

In entrambi i reati è prevista una soglia di punibilità in euro 50.000

Il reato si connota per l'elemento soggettivo del dolo specifico.

art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione infedele (articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)

Il reato può essere commesso da chiunque, fuori dalle ipotesi di cui agli articoli 2 e 3 sopra richiamate, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

A tali fini non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette senza tenere con la precisazione che degli importi compresi in tale

percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Il delitto si connota per lo stato soggettivo del dolo specifico e con il d. lgs. 75/2020 è stata prevista la punibilità, per il reato di cui trattasi, anche a titolo di tentativo.

Al fini della punibilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001, le richiamate condotte devono essere commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 - Omessa dichiarazione (articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)

Il reato può essere commesso da chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Altresi il reato in questione individua come autore di reato il soggetto che, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Si precisa che ai fini dell'integrazione del reato non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Al fini della punibilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001, le richiamate condotte devono essere commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000 - Indebita compensazione (articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)

Il reato può essere commesso i contribuenti legittimati ad effettuare pagamenti d'imposta, ai sensi degli artt. 17 e segg. del D. Lgs. n. 241/1997 che, utilizzino in compensazione crediti di origine tributaria non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Al fini della punibilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001, le richiamate condotte devono essere commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

	Direzione	Amministrazione	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati
Art. 2 D.L.gs. 74/2000	6 2/3	6 2/3	6 2/3	3 1/3	6 2/3	3 1/3	6 2/3
Art.3 D.L.gs. 74/2000	6 2/3	6 2/3	6 2/3	3 1/3	6 2/3	3 1/3	6 2/3

Art. 8 D. L.gs 74/2000	6 2/3	6 2/3	6 2/3	3 1/3	6 2/3	3 1/3	6 2/3
Art.10 D.L.gs 74/2000	6 2/3	6 2/3	6 2/3	3 1/3	6 2/3	3 1/3	6 2/3
Art.11 co. 1 D.L.gs 74/2000	6 2/3	6 2/3	6 2/3	3 1/3	6 2/3	3 1/3	6 2/3
Art.11 co. 2 D.L.gs 74/2000	6 2/3	6 2/3	6 2/3	3 1/3	6 2/3	3 1/3	6 2/3
Art. 4 D. Lgs 74/2000	6 2/3	6 2/3	6 2/3	3 1/3	6 2/3	3 1/3	6 2/3
Art. 5 D. lgs. 74/2000	6 2/3	6 2/3	6 2/3	3 1/3	6 2/3	3 1/3	6 2/3
Art. 10 quater D. lgs. 74/2000	6 2/3	6 2/3	6 2/3	3 1/3	6 2/3	3 1/3	6 2/3

Razionali

Nonostante la presenza di controlli diffusi e rigorosi la complessità della materia e l'elevata articolazione della struttura aziendale impongono una valutazione prudenziale e di elevata allerta con riferimento a tutti i processi sensibili ed alle aree aziendali.

Di seguito si riportano le attività sensibili inerenti agli organi/funzioni aziendali che potrebbero potenzialmente commettere i reati in esame, con le possibili modalità di commissione degli stessi e quindi i razionali della realizzazione della griglia di rischio:

➤ **gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo di fatturazione**

- Area Finanza, Amministrazione, Controllo

Un soggetto sottoposto o apicale della Società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o consegna ovvero concorre ad emettere o a consegnare, anche in via telematica, fatture o altri documenti (ricevute fiscali/note di addebito o accredito/documenti di trasporto) per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000).

Un reato potrebbe essere commesso qualora un soggetto sottoposto / apicale della Società occulti o distrugga ovvero concorra ad occultare o a distruggere, in tutto o in parte, i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (quali le ricevute fiscali emesse presso i ristoranti), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari (art. 10, D. Lgs. 74/2000).

Ancora, in considerazione della natura transnazionale della Società e del volume d'affari si ritiene altresì possibile che un sottoposto o apicale, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi o

concorra ad indicare nelle dichiarazioni annuali elementi attivi inferiori alla realtà oppure elementi passivi inesistenti (art. 4 d.lgs. 74/2000) oppure che un soggetto apicale o sottoposto ometta o concorra ad omettere, pur essendovi obbligato (art. 5 D lgs. 74/2000), di presentare la dichiarazione sui redditi o sul valore aggiunto, condotte dalle quali derivi un'evasione non inferiore a 10 milioni di euro.

Infine, non si esclude la possibilità di verifica del reato posto in essere dal sottoposto o apicale che utilizzi o concorra ad utilizzare in compensazione crediti tributari non spettanti (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000), condotta dalla quale derivi un'evasione non inferiore a 10 milioni di euro.

In tutte le condotte appena richiamate può venire altresì in rilievo, a titolo di concorso, la condotta del terzo nella commissione dei delitti rilevanti ai fini 231/01.

➤ **gestione dei rimborsi spese e spese di rappresentanza**

- Trasversale

Un soggetto sottoposto o apicale della Società registra concorre a registrare in contabilità una fattura attestante il pagamento di un rimborso per spese non realmente sostenute al fine di indicare tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (art. 2 D.Lgs. 74/2000).

Un soggetto sottoposto o apicale della Società utilizzi o concorra ad utilizzare una fattura attestante il pagamento di un rimborso spese che in realtà rappresenta, a titolo esemplificativo, una diversa categoria di pagamento per causale differente. La condotta potrebbe essere commessa al fine di indicare tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (art. 3 D.Lgs. 74/2000).

In tutte le condotte appena richiamate può venire altresì in rilievo, a titolo di concorso, la condotta del terzo nella commissione dei delitti rilevanti ai fini 231/01.

➤ **operazioni infragruppo e con altre parti correlate**

- Consiglio di Amministrazione

- Area Finanza, Amministrazione, Controllo

Il reato in esame potrebbe essere commesso qualora un soggetto sottoposto o apicale della Società registri nelle scritture contabili o detenga ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria fatture ricevute da altre società del Gruppo a fronte di servizi non realmente ricevuti al fine di indicare tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. (art. 2 D.Lgs. 74/2000).

Un soggetto sottoposto o apicale della Società, in accordo con altre società del Gruppo per realizzare un finanziamento infragruppo, documenta o concorra a documentare l'operazione in modo diverso simulando di aver effettuato acconti su forniture. Tale condotta potrebbe essere posta in essere al fine di indicare tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. (art. 3 D.Lgs. 74/2000).

Il reato in esame potrebbe essere commesso qualora un soggetto sottoposto o apicale della Società emetta o concorra ad emettere fatture ad altra società del Gruppo a fronte di servizi non realmente eseguiti al fine

consentire a tale società di indicare tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. (art. 8 e 4 D.Lgs. 74/2000).

Il reato in oggetto potrebbe configurarsi qualora un soggetto sottoposto o apicale della Società, al fine di evitare il pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o sanzioni / interessi relativi a tali imposte, ponga in essere, anche a titolo di concorso, atti che comportano un fittizio impoverimento del patrimonio della Società. A titolo esemplificativo: messa in atto di operazioni di cessioni di beni immobili finalizzati a conferire il patrimonio immobiliare ad altre società del Gruppo con l'accordo di retrocessione degli stessi. (art. 11 comma 1 D.Lgs. 74/2000).

In tutte le condotte appena richiamate può venire altresì in rilievo, a titolo di concorso, la condotta del terzo nella commissione dei delitti rilevanti ai fini 231/01.

➤ **pagamento delle somme dovute alla p.a.**

- Area Finanza, Amministrazione, Controllo

Un soggetto sottoposto o apicale della Società, al fine di evitare il pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o sanzioni / interessi relativi a tali imposte, pone in essere, anche a titolo di concorso, atti che comportano un fittizio impoverimento del patrimonio della Società. A titolo esemplificativo: messa in atto di operazioni di cessioni di aziende e di scissioni societarie simulate finalizzate a conferire il patrimonio immobiliare a nuovi soggetti societari. (art. 11 comma 1 D.Lgs. 74/2000)

Un soggetto sottoposto o apicale della Società, per ottenere un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica o concorre ad indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi (art. 11 comma 2 D.Lgs. 74/2000).

In tutte le condotte appena richiamate può venire altresì in rilievo, a titolo di concorso, la condotta del terzo nella commissione dei delitti rilevanti ai fini 231/01

➤ **predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali**

- Area Finanza, Amministrazione, Controllo

Il reato potrebbe configurarsi qualora un soggetto apicale o sottoposto della Società indichi o concorra ad indicare nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o all'IVA componenti negative, sulla base di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (quali: ricevute fiscali, note di addebito o accredito, documenti di trasporto, schede carburante), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero al fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente (art. 2 D.Lgs. 74/2000).

Il reato potrebbe configurarsi qualora un soggetto apicale o sottoposto della Società indichi o concorra ad indicare nella dichiarazione dei redditi e/o nella dichiarazione IVA elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, sulla base di documenti falsi o altri espedienti idonei ad ostacolare l'accertamento tributario, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (art. 3 D.Lgs. 74/2000).

Ancora, in considerazione della natura transnazionale della Società e del volume d'affari della stessa, si ritiene altresì possibile che un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o

sul valore aggiunto, indichi o concorra ad indicare nelle dichiarazioni annuali elementi attivi inferiori alla realtà oppure elementi passivi inesistenti (art. 4 d.lgs. 74/2000) ovvero ometta o concorra ad omettere, pur essendovi obbligata (art. 5 D lgs. 74/2000), di presentare la dichiarazione sui redditi o sul valore aggiunto condotte dalle quali derivi un'evasione non inferiore a 10 milioni di euro.

Infine, non si esclude la possibilità di verifica di condotte del soggetto apicale o sottoposto tese ad utilizzare o concorrere ad utilizzare in compensazione crediti tributari esistenti ma non spettanti e dalla quale derivi un'evasione non inferiore a 10 milioni di euro (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000).

In tutte le condotte appena richiamate può venire altresì in rilievo, a titolo di concorso, la condotta del terzo nella commissione dei delitti rilevanti ai fini 231/01

➤ **stipula di accordi, contratti di fornitura, appalto, consulenza e mandati**

- Trasversale

Il reato potrebbe configurarsi qualora un soggetto sottoposto o apicale della Società registri o concorra a registrare nelle scritture contabili o detiene, ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture ricevute da soggetti terzi diversi dall'effettivo esecutore della prestazione ovvero fatture recanti corrispettivi sovrastimati rispetto all'effettiva prestazione al fine di indicare tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (art. 2 D.Lgs. 74/2000).

Altra ipotesi di configurazione di reato presupposto viene in rilievo qualora un soggetto sottoposto o apicale della Società sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e attraverso mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento registri o concorra a registrare nelle dichiarazioni annuali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi al fine di indicare tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. (art. 3 D.Lgs. 74/2000).

Ancora, in considerazione della natura transazionale della Società e del volume d'affari della stessa, si ritiene altresì possibile che un soggetto sottoposto o apicale della Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi o concorra ad indicare nelle dichiarazioni annuali elementi attivi inferiori alla realtà oppure elementi passivi inesistenti (art. 4 d.lgs. 74/2000) condotte dalle quali derivi un'evasione non inferiore a 10 milioni di euro.

Infine, non si esclude la possibilità di verifica di condotte del soggetto apicale o sottoposto che utilizza in compensazione crediti esistenti ma non spettanti e dalla quale derivi un'evasione non inferiore a 10 milioni di euro (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000).

In tutte le condotte appena richiamate può venire altresì in rilievo, a titolo di concorso, la condotta del terzo nella commissione dei delitti rilevanti ai fini 231/01.

➤ **svolgimento delle riunioni consiliari e delibere di atti / operazioni straordinarie**

- Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di evitare il pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o sanzioni / interessi relativi a tali imposte, potrebbe porre in essere atti, anche a titolo di concorso, che comportano un fittizio impoverimento del patrimonio della Società. A titolo esemplificativo: messa in atto di

operazioni di cessioni di aziende e di scissioni societarie simulate finalizzate a conferire il patrimonio immobiliare a nuovi soggetti societari. (art. 11 comma 1 D.Lgs. 74/2000).

In considerazione della natura transnazionale della Società e del volume d'affari della stessa, si ritiene altresì possibile che il Consiglio di Amministrazione, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ponga in essere, anche a titolo di concorso, condotte tese a indicare nelle dichiarazioni annuali elementi attivi inferiori alla realtà oppure elementi passivi inesistenti (art. 4 d.lgs. 74/2000) da cui derivi un'evasione non inferiore a 10 milioni di euro.

In tutte le condotte appena richiamate può venire altresì in rilievo, a titolo di concorso, la condotta del terzo nella commissione dei delitti rilevanti ai fini 231/01

➤ **tenuta delle scritture contabili e archiviazione della documentazione**

- Trasversale

Il reato in esame potrebbe configurarsi qualora un soggetto sottoposto / apicale della Società registri o concorra a registrare nelle scritture contabili o detenga ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria fatture o altri documenti inesistenti (quali: ricevute fiscali, note di addebito o accredito, documenti di trasporto, schede carburante) al fine di indicare tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. (art. 2 D.Lgs. 74/2000).

Il reato in esame potrebbe configurarsi qualora un soggetto sottoposto / apicale della Società registri o concorra a registrare nelle scritture contabili o detenga ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria documenti falsi (quali: contratti per operazioni non eseguite) al fine di indicare tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. (art. 3 D.Lgs. 74/2000).

In tutte le condotte appena richiamate può venire altresì in rilievo, a titolo di concorso, la condotta del terzo nella commissione dei delitti rilevanti ai fini 231/01.

- Area Amministrazione, Finanza e Controllo

Il reato in esame potrebbe configurarsi qualora un soggetto sottoposto / apicale della Società registri o concorra a registrare nelle scritture contabili o detenga ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria fatture o altri documenti inesistenti (quali: ricevute fiscali, note di addebito o accredito, documenti di trasporto, schede carburante) al fine di indicare tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. (art. 2 D.Lgs. 74/2000).

Il reato in esame potrebbe configurarsi qualora un soggetto sottoposto / apicale della Società registri o concorra a registrare nelle scritture contabili o detenga ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria documenti falsi (quali: contratti per operazioni non eseguite) al fine di indicare tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. (art. 3 D.Lgs. 74/2000).

Il reato in esame potrebbe configurarsi qualora un soggetto sottoposto / apicale della Società occulti o distrugga ovvero concorra ad occultare o a distruggere, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. (art. 10 D.Lgs. 74/2000).

Ancora, in considerazione della natura transnazionale della Società e del volume d'affari della stessa, si ritiene altresì possibile che un soggetto sottoposto / apicale della Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi o concorra ad indicare nelle dichiarazioni annuali elementi attivi inferiori alla realtà oppure elementi passivi inesistenti (art. 4 d.lgs. 74/2000) oppure ometta o concorra ad omettere, pur essendovi obbligata (art. 5 D lgs. 74/2000), di presentare la dichiarazione sui redditi o sul valore aggiunto condotte dalle quali derivi un'evasione non inferiore a 10 milioni di euro.

Infine, non si esclude la possibilità di verifica di condotte del soggetto apicale o sottoposto tese ad utilizzare in compensazione crediti tributari esistenti ma non spettanti e dalla quale derivi un'evasione non inferiore a 10 milioni di euro (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000).

In tutte le condotte appena richiamate può venire altresì in rilievo, a titolo di concorso, la condotta del terzo nella commissione dei delitti rilevanti ai fini 231/01

Procedure

- Codice etico
- Proc. gestione amministrazione
- Procedura approvvigionamento (acquisti)
- Procedura gestione sponsorizzazioni

Art. 25 sexiesdecies – Contrabbando (articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020 in “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”).

La disciplina che regola gli scambi doganali è contenuta nel D.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43 o Testo Unico Doganale.

Alla base del suddetto testo di legge vi sono i c.d. dazi doganali, ossia “delle imposte indirette applicate sul valore dei prodotti importati ed esportati dal Paese che l'impone”, e questi sono applicati a tutti quei prodotti che provengono da Paesi facenti parte della CEE (Comunità Economica Europea). Va da sé che i dazi doganali rappresentano una delle risorse dell’Unione Europea che confluisce direttamente nel bilancio unitario. Nel TU Doganale agli artt. 36 e ss, sono elencati i presupposti che danno origine al delitto di contrabbando, inteso come “la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine”.

Di seguito si propone una breve disamina dei reati presupposto contenuti del richiamato decreto.

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)

Il reato può essere commesso da chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti

di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)

Trattasi di reato proprio che punisce il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione prevista nel terzo comma dell'art. 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)

Trattasi di reato proprio che punisce il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)

Trattasi di reato proprio che punisce il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)

Integra la fattispecie di reato chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)

Integra la fattispecie di reato chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)

Trattasi di reato proprio che punisce il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)

Integra la fattispecie di reato chi introduce nel territorio dello Stato di merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate, spedite in cabotaggio (art. 222, co 1, T.U.: spedizione per via di mare di merci nazionali o nazionalizzate da un porto all'altro dello Stato) o in circolazione (art. 222, co 2, T.U.: spedizione delle merci nazionali o nazionalizzate da in luogo all'altro della frontiera, percorrendo un tratto di territorio estero, o una zona extradoganale, ovvero attraversando le acque estere, o quelle nazionali del lago di Lugano poste fuori del territorio doganale.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)

La fattispecie punisce l'esportazione di merci nazionali e la richiesta di restituzione dei diritti di confine pagati al momento dell'importazione della merce prodotta. E' necessario l'impiego di mezzi fraudolenti, per la cui sussistenza si ritiene sufficiente la presentazione di una dichiarazione doganale mendace, in cui venga attestato falsamente il pagamento del prezzo di diritti doganali. Ai fini della configurazione è richiesto il dolo specifico vale a dire che il soggetto agente persegua il fine di ottenere un indebito rimborso dei diritti pagati per l'importazione di materie prime, anche se non è richiesta l'effettiva restituzione di tale somme al perfezionamento del delitto.

Contrabbando nell'importazione o nell'esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)

Integra la fattispecie di reato la condotta di chi, nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

Ai fini della configurazione è richiesto il dolo specifico inoltre la disposizione ha carattere commissivo, a forma vincolata, ed è pertanto necessario sottoporre le merci a manipolazioni artificiose o utilizzare altri mezzi fraudolenti finalizzati alla sottrazione delle merci stesse al pagamento dei diritti di confine.

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis DPR n. 43/1973)

Il reato può essere commesso da chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater DPR n. 43/1973)

Il reato punisce i promotori, coloro che costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione tra tre o più persone allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'*articolo 291-bis*.

La fattispecie può essere integrata anche dai meri partecipatori all'associazione.

Sono previsti specifici aumenti di pena nel caso di associazione composta da dieci o più membri nonché se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'*articolo 291-ter* e diminuzioni di pena nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)

Trattasi di ipotesi residuale di controlli doganali aventi come condotta la sottrazione della merce estera al sistema di accertamento amministrativo dei diritti di confine.

Circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 295 DPR n. 43/1973)

La fattispecie è da ritenersi ipotesi autonoma di reato e punisce chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro (147).

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

	Direzione Aziendale	Amministrazione	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati
Art. 282 DPR n. 43/1973	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Art. 283 DPR n. 43/1973	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Art. 284 DPR n. 43/1973	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Art. 285 DPR n. 43/1973	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Art. 286 DPR n. 43/1973	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Art. 287 DPR n. 43/1973	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Art. 288 DPR n. 43/1973	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Art. 289 DPR n. 43/1973	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Art. 290 DPR n. 43/1973	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Art. 291 DPR n. 43/1973	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
art. 291.bis DPR n. 43/1973	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
art. 291 quater DPR n. 43/1973	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Art. 292 DPR n. 43/1973	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
art. 295 DPR n. 43/1973	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Razionali

La attività svolta dalla Società la quale incentra il core business nell'ambito dei servizi porta ad escludere l'applicabilità dei reati di che trattasi escludendo che alcuno di essi possa essere commesso nell'interesse e/o a vantaggio dell'Ente.

Procedure:

- Codice etico

Art. 25- septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale (articolo aggiunto dalla Legge n. 22/2022)

Furto di beni culturali (Art. 518 bis c.p.)

Reato perfezionato da chiunque, si impossessi di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessi di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

Reato perfezionato da chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, il reato è perfezionato dal soggetto che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

Reato perfezionato da chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.

Allo stesso modo è punito chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

Il reato è perfezionato:

- 1) da chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) da chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) dall'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

Reato perfezionato da chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

Reato perfezionato da chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche

disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

Reato perfezionato da chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui nonché da chiunque, fuori dei casi appena indicati, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

Reato perfezionato da:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

	Direzione Aziendale	Amministrazione	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati
518 bis c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
518 ter c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

518-quater c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
518-octies c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
518-novies c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
518-decies	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
518- undecies c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
518- duodecies c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
518- quaterdecies c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Razionali

Appare obiettivamente inverosimile che possa essere prevedibile in quanto rispondente ad un interesse della Società la commissione dei reati in questione il che conduce ad escludere il relativo rischio di verificazione di reato.

Art. 25- duodevicies – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (articolo aggiunto dalla Legge n. 22/2022)

Riciclaggio di beni culturali (Art. 518 sexies c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, reato perfezionato da chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Reato perfezionato da chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

	Direzione Aziendale	Amministrazione	Gestione Immobiliare	Personale	Segreteria	Gestione Tecnica	Soggetti esterni incaricati
518 sexies c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
518 terdecies c.p.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Razionali

Appare obiettivamente inverosimile che possa essere prevedibile in quanto rispondente ad un interesse della Società la commissione dei reati in questione il che conduce ad escludere il relativo rischio di verifica di reato.